Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 4 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1938-XVII, n. 2109.

Istituzione presso il Ministero dell'Africa Italiana di una Commissione per l'esame delle riserve relative ad opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto l'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia, approvato con decreto Ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622, modificato con R. decreto 23 dicembre 1937-XVI, n. 2223;

Viste le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, numero 1397, modificate per l'Africa Orientale Italiana con R. decreto 23 dicembre 1937-XVI, n. 2514;

Considerata la necessità di demandare ad una speciale Commissione di dar parere sulle riserve relative alla esecu-

zione delle opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana, per conseguire unità di criteri e maggiore sollecitudine nella risoluzione delle riserve medesime;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana una Commissione alla quale è demandato di dar parere sulle riserve relative ad opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana, comunque gravanti sul bilancio del Ministero medesimo, eseguite od in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1937-XVI e la cui risoluzione sia di competenza del Ministero stesso.

Detta Commissione è costituita:

1° di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

2° del direttore generale degli affari civili presso il Ministero dell'Africa Italiana, con funzioni di vice presidente;

3° del direttore generale degli affari economici e finanziari;

4° di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5° dell'ispettore generale delle opere pubbliche presso il Ministero dell'Africa Italiana o di chi ne fa le veci;

6° di due ispettori superiori del Genio civile del Regno;

7° di un membro del Consiglio superiore coloniale;

8° del rappresentante del Ministero delle finanze addetto all'Ispettorato dei piani consolidati, presso il Ministero dell'Africa Italiana;

9° di un avvocato dello Stato.

La Commissione è assistita da un ufficio di segreteria.

Il Ministro per l'Africa Italiana può chiamare a far parte della Commissione stessa esperti sia nel campo tecnico che amministrativo e giuridico.

Art. 2.

Sul parere della Commissione il Ministro per l'Africa Italiana può decidere, in sede amministrativa, senza sentire altri corpi consultivi.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 4. — MANCINI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 71.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la spesa di L. 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1596, col quale si autorizza la spesa di L. 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 72.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per L. 1.000.000 al comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVII, n. 986, recante autorizzazione di contributo per L. 1.000.000 al comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 73.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 74.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1464, col quale si affida all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVII, n. 1464, col quale si affida all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature dei Comuni serviti dall'Acquedotto stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti della tenuta S. Procula Maggiore in zona di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 dicembre 1938-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Tenuta denominata « S. Procula Maggiore Ferrara » della estensione di Ha. 171, sita in territorio del Governatorato di Roma, inclusa nell'ex 5° Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano e di pertinenza delle signorine Maria Vincenza e Maria Concetta Ferrara; confina con le tenute « La Fossa », « S. Procula Maggiore Serafini », « S. Procula Minore Clarini », « Castagnola Rossi » e con la via Laurentina;

La predetta tenuta è riportata nel catasto rustico del Governatorato di Roma alla pagina 60/316 intestata alla ditta Ferrara Giuseppe fu Giuseppe usufruttuario e Ferrara Maria Vincenza e Maria Concetta di Giuseppe proprietarie, alla mappa n. 29, mappali numeri 76, 77, 78, 79, 80, 34, 42 1/2, 72, 73, 74, 75, per la superficie complessiva di Ha 171. 13:50 e con la rendita imponibile di L. 9192,19;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 17 dicembre 1938-XVII ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta S. Procula Maggiore Ferrara sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa Depositi e prestiti la somma di L. 260.000 (duecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1939-XVII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 232. — D'ELIA.

(583)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1939-XVII.

Trasformazione in « Consorzi agrari provinciali » dei Consorzi agrari cooperativi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma dei Consorzi agrari;

Visti i propri decreti 29 e 31 dicembre 1938-XVII e 27 gennaio 1939-XVII, coi quali sono stati dichiarati trasformati in enti morali il Consorzio provinciale agrario di Alessandria, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Asti, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Cuneo, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara, l'Associazione agraria piemontese di Torino, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vercelli, il Consorzio agrario cooperativo di Bergamo, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Brescia, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cremona, il Consorzio agrario caseario provinciale di Mantova, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Sondrio, il Consorzio agrario cooperativo di Varese, il Consorzio agrario cooperativo dell'Alto Adige di Bolzano, il Consorzio agrario provinciale di Belluno, il Consorzio agrario della provincia di Padova, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Rovigo, il Consorzio agrario cooperativo di Treviso, il Consorzio agrario della provincia di Venezia, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Verona, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vicenza, il Consorzio agrario della provincia dell'Istria in Pola, il Consorzio agrario Giuliano di Trieste, il Consorzio cooperativo zaratino di Zara, il Consorzio agrario cooperativo di Imperia, il Consorzio agrario provinciale lunense di Sarzana, il Consorzio agrario provinciale di Bologna, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Ferrara, il Consorzio agrario di Forlì, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Modena, il Consorzio agrario cooperativo « A. Bizzozzero » di Parma, il Primo Consorzio agrario cooperativo piacentino di Piacenza, il Consorzio agrario della provincia di Ravenna, il Consorzio agrario cooperativo reggiano di Reggio Emilia, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Arezzo, il Consorzio agrario cooperativo di Firenze, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Livorno, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Lucca, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Apuania, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pisa, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pistoia, il Consorzio agrario cooperativo di Perugia, il Consorzio agrario cooperativo di Terni, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Ancona, il Consorzio agrario cooperativo ascolano di Ascoli Piceno, il Consorzio agrario cooperativo di Macerata, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Frosinone, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Littoria, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Rieti, il Consorzio agrario cooperativo di Roma, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Viterbo, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Aquila, il Consorzio agrario cooperativo molisano di Campobasso, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Chieti, il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Pescara, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Teramo, il Consorzio agrario provinciale del Partenio di Avellino, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Benevento, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Napoli, il Consorzio agrario provinciale salernitano di Salerno, il Consorzio agrario provinciale di Bari, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Brindisi, il Consorzio agrario cooperativo di Capitanata con sede in Foggia, il Consorzio agrario cooperativo di Terra d'Otranto in Lecce, il Consorzio agrario cooperativo del Materano di Matera, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Potenza, il Consorzio agrario cooperativo fascista di Catanzaro, il Consorzio agrario provinciale fascista « Bruzio » di Cosenza, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Reggio Calabria, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Agrigento, il Consorzio agrario cooperativo di Caltanissetta, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Catania, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Enna, il Consorzio agrario provinciale peloritano di Messina, il Consorzio agrario provinciale cooperativo di Palermo, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Ragusa, il Consorzio agrario provinciale di Siracusa, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Trapani, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cagliari, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Nuoro e il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

A' termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sono riconosciuti come Consorzi agrari provinciali delle rispettive provincie:

1) il Consorzio provinciale agrario cooperativo di Alessandria, 2) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Asti, 3) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Cuneo, 4) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara, 5) l'Associazione agraria piemontese di Torino, 6) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vercelli, 7) il Consorzio agrario cooperativo di Bergamo, 8) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Brescia, 9) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cremona, 10) il Consorzio agrario caseario provinciale di Mantova, 11) il Consorzio agrario provinciale di Sondrio, 12) il Consorzio agrario cooperativo di Varese, 13) il Consorzio agrario cooperativo dell'Alto Adige in Bolzano, 14) il Consorzio agrario provinciale di Belluno, 15) il Consorzio agrario della provincia di Padova, 16) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Rovigo, 17) il Consorzio agrario cooperativo di Treviso, 18) il Consorzio agrario della provincia di Venezia, 19) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Verona, 20) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vicenza, 21) il Consorzio agrario della provincia dell'Istria in Pola, 22) il Consorzio agrario giuliano di Trieste, 23) il Consorzio agrario cooperativo zaratino di Zara, 24) il Consorzio agrario cooperativo di Imperia, 25) il Consorzio agrario provinciale lunense di Sarzana, 26) il Consorzio agrario provinciale di Bologna, 27) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Ferrara, 28) il Consorzio agrario di Forlì, 29) il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Modena, 30) il Consorzio agrario cooperativo « A. Bizzozzero » di Parma, 31) il Primo Consorzio agrario cooperativo piacentino di Piacenza, 32) il Consorzio agrario della provincia di Ravenna, 33) il Consorzio agrario cooperativo reggiano di Reggio Emilia, 34) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Arezzo, 35) il Consorzio agrario cooperativo di Firenze, 36) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Livorno, 37) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Lucca, 38) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Apuania, 39) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pisa, 40) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pistoia, 41) il Consorzio agrario cooperativo di Perugia, 42) il Consorzio agrario cooperativo di Terni, 43) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Ancona, 44) il Consorzio agrario cooperativo ascolano di Ascoli Piceno,

45) il Consorzio agrario cooperativo di Macerata, 46) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Frosinone, 47) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Littoria, 48) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Rieti, 49) il Consorzio agrario cooperativo di Roma, 50) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Viterbo, 51) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Aquila, 52) il Consorzio agrario cooperativo Molisano di Campobasso, 53) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Chieti, 54) il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Pescara, 55) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Teramo, 56) il Consorzio agrario provinciale del Partenio di Avellino, 57) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Benevento, 58) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Napoli, 59) il Consorzio agrario provinciale salernitano di Salerno, 60) il Consorzio agrario provinciale di Bari, 61) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Brindisi, 62) il Consorzio agrario cooperativo di Capitanata di Foggia, 63) il Consorzio agrario cooperativo di terra d'Otranto in Lecce, 64) il Consorzio agrario cooperativo del materano di Matera, 65) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Potenza, 66) il Consorzio agrario cooperativo fascista di Catanzaro, 67) il Consorzio agrario provinciale fascista « Bruzio » di Cosenza, 68) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Reggio Calabria, 69) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Agrigento, 70) il Consorzio agrario cooperativo di Caltanissetta, 71) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Catania, 72) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Enna, 73) il Consorzio agrario provinciale peloritano di Messina, 74) il Consorzio agrario provinciale cooperativo di Palermo, 75) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Ragusa, 76) il Consorzio agrario provinciale di Siracusa, 77) il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Trapani, 78) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cagliari, 79) il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Nuoro, 80) il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Sassari.

Art. 2.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto gli Enti di cui all'art. 1 assumeranno la denominazione di Consorzi agrari provinciali della rispettiva Provincia, e saranno retti dallo statuto-tipo allegato al presente decreto. Detto statuto debitamente integrato con la indicazione della ragione sociale e munito del visto di approvazione Ministeriale sarà pubblicato immediatamente a cura del Consorzio nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

STATUTO

Titolo I

Costituzione, sede e scopi del Consorzio agrario provinciale.

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale per la provincia di . . . . . risulta dalla trasformazione del Consorzio agrario cooperativo di . . . . ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, e del decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII.

Esso prende il nome di Consorzio agrario provinciale per la provincia di . . . . .; ha personalità giuridica propria e sede nella città di . . . . . ., con domicilio nei propri uffici.

La sua durata è illimitata.

Art. 2.

Il Consorzio svolge la sua attività secondo le disposizioni del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, e del presente statuto, salve e impregiudicate le competenze dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura a' sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008.

Esso ha per iscopo l'esercizio di attività commerciali e industriali nell'interesse della produzione agricola.

A titolo esemplificativo il Consorzio compie le seguenti operazioni:

a) acquista ovunque per conto proprio o di terzi e distribuisce agli agricoltori della Provincia ogni cosa occorrente all'esercizio dell'agricoltura e delle industrie connesse;

b) vende a contanti o a credito sia all'interno che all'estero qualsiasi prodotto proprio o degli agricoltori della Provincia per incarico dei Consorzi provinciali dei produttori;

c) gestisce direttamente o in collaborazione con i Consorzi provinciali dei produttori stabilimenti a carattere industriale per la produzione di materie utili all'agricoltura e per la lavorazione di prodotti agricoli, entro i limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

d) cede a nolo agli agricoltori della Provincia e vende ai medesimi macchine agricole di ogni specie e attrezzi rurali;

e) procura e facilita il credito agrario agli agricoltori provinciali, esercitando anche il credito agrario di esercizio in natura con l'osservanza delle disposizioni della speciale legislazione in materia; previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

I prestiti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successive modificazioni per gli acquisti presso il Consorzio agrario provinciale e con il conseguente privilegio, possono essere fatti dal Consorzio direttamente in quanto autorizzato allo esercizio del credito agrario o dagli Istituti di credito autorizzati, e sono effettuati mediante sconti di cambiale agraria utilizzabile esclusivamente per il pagamento e l'addebitamento di fatture agrarie emesse dal Consorzio a carico dell'agricoltore;

f) istituisce o partecipa alla loro creazione, magazzini, laboratori, opifici, impianti frigoriferi, per l'acquisto e la vendita, per la lavorazione, conservazione, stagionatura o fabbricazione di merci d'uso agricolo e di prodotti agrari acquistando e costruendo anche gli immobili all'uopo necessari.

E' vietata al Consorzio qualsiasi operazione commerciale non dipendente da attività economica collegata o affine all'agricoltura e sono vietate tutte le operazioni aleatorie.

Art. 3.

Nello svolgimento della sua azione il Consorzio seguirà le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con i Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Titolo II

Quota di partecipazione e partecipanti

Art. 4.

La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale è fissato in L. 1000.

Le azioni degli attuali soci dei Consorzi agrari cooperativi sono trasformate in quote di partecipazione al Consorzio agrario provinciale e cessano di essere fruttifere.

Entro tre anni dalla pubblicazione della legge . . . . . . 1939, n. . . . esse saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.

Art. 5.

Sono partecipanti del Consorzio agrario provinciale:

a) il Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura;

b) tutte le sezioni di esso Consorzio, menzionate nell'art. 2 della legge 16 giugno 1938, n. 1008, sulla unificazione degli Enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura, e le nuove sezioni che eventualmente fossero costituite, a' termini delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione della detta legge;

c) i soci attuali dei Consorzi agrari e degli Enti cooperativi che provvedono all'acquisto ed alla vendita collettiva delle materie utili all'agricoltura eventualmente fusi nel Consorzio agrario provinciale.

Art. 6.

La partecipazione al Consorzio agrario provinciale obbliga i partecipanti, compreso il Consorzio tra i produttori dell'agricoltura e sue sezioni, esclusivamente per le quote sottoscritte.

Le quote di partecipazione sono vincolate a favore del Consorzio per tutte gli obblighi di qualsiasi natura del partecipante e dei suoi eredi verso lo stesso.

Esse non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo.

TITOLO III

Patrimonio.

Art. 7.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale dell'Ente preesistente e di quelli eventualmente fusi nel Consorzio di cui sopra;

b) dalle attuali riserve legali e straordinarie degli Enti di cui sopra;

c) dalle tasse di ammissione versate dai soci degli Enti di cui sopra;

d) dai fondi e riserve speciali degli Enti di cui sopra istituite per operazioni determinate;

e) dai fondi e riserve speciali che saranno dal Consorzio istituite per operazioni determinate;

f) dalle quote del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e sue sezioni, nuovi partecipanti;

g) da ogni altra attività patrimoniale ordinaria o eventuale.

Art. 8.

Il patrimonio del Consorzio può con deliberazione del Consiglio di amministrazione essere vincolato a garanzia di prestiti o di impegni che per la buona riuscita delle varie operazioni, il Consorzio potrà contrarre con Istituti di credito o con ditte fornitrici.

Le somme disponibili possono essere investite in titoli dello Stato o da esso garantiti, ovvero depositate in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di notoria solidità designati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Organi del Consorzio

Art. 9.

Sono organi del Consorzio:

a) la presidenza;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato amministrativo;

d) l'assemblea dei partecipanti;

e) il collegio dei sindaci.

Presidenza

Art. 10.

La presidenza del Consorzio è costituita dal presidente e dal vice-presidente.

Essi sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presidente il vice-presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Il presidente è il capo del Consorzio.

Egli ne sorveglia l'andamento generale; riferisce alle autorità superiori; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo, determinando i rispettivi ordini del giorno, dirige le discussioni e le votazioni e cura che siano redatti i relativi verbali. Egli firma i verbali dell'assemblea generale unitamente al direttore e agli scrutatori, i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione unitamente al direttore che è il segretario del Consiglio; i verbali delle deliberazioni del Comitato amministrativo unitamente al direttore.

Il presidente è il rappresentante legale del Consorzio a tutti gli effetti; firma congiuntamente al direttore tutti gli atti, contratti, cambiali, ordini di crediti, ecc. ed in tal modo ha il potere di impegnare il Consorzio di fronte ai terzi per qualsiasi operazione e qualsiasi motivo.

Ha facoltà di delegare al direttore, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, la firma singolare di quest'ultimo per particolari atti, ordini di credito, ecc. onde agevolare la speditezza di determinati affari.

La rappresentanza in giudizio davanti a qualsiasi autorità è affidata al presidente. Egli avrà facoltà di promuovere azioni davanti alle competenti autorità, istanze e ricorsi in sede contenziosa e amministrativa, e di nominare procuratori e avvocati alle liti. In casi di urgente ed assoluta necessità, egli può agire con i poteri del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo. Le deliberazioni relative dovranno essere sottoposte alla ratifica dei predetti organi, nella loro prima riunione.

Art. 12.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza con tutti i poteri assegnati al presidente ai sensi dell'articolo precedente.

Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il Consorzio agrario provinciale è amministrato da un Consiglio di amministrazione così composto:

dal presidente e dal vice-presidente, nominati come all'art. 10;

dal presidente e vice-presidente del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura in rappresentanza di detto Consorzio;

dai presidenti e vice-presidenti delle sezioni del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura in rappresentanza delle medesime;

da cinque rappresentanti dei soci attuali del cessato Consorzio agrario e di quelli degli enti eventualmente fusi nel Consorzio.

Art. 14.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Se quelli tra essi che derivano la loro nomina da una funzione di rappresentanza cessano dalla funzione stessa, si farà luogo alla loro sostituzione con le persone che loro succedono nell'incarico di rappresentanza.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ordinariamente ogni mese: deve essere convocato in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il presidente o quando ne facciano domanda due consiglieri o due sindaci.

Assistono alle sedute e devono essere invitati ad intervenire i sindaci e l'ispettore agrario provinciale.

Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute consiliari debbono essere trasmessi, per conoscenza, negli otto giorni dall'adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trascritti in apposito libro.

Le deliberazioni per le quali è prescritta l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non diverranno esecutive ove manchi la detta approvazione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

a) provvede alla formazione del bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

b) esamina ed approva i regolamenti interni dei vari servizi e l'organico del personale con le norme per la sua assunzione, il suo stato giuridico, il suo trattamento economico e di quiescenza;

c) delibera sull'organizzazione centrale e periferica del Consorzio e sulla istituzione, conservazione o soppressione di filiali, agenzie e rappresentanze del Consorzio nel territorio di sua competenza;

d) nomina il Comitato amministrativo di cui all'art. 17;

e) provvede, su proposta del direttore, all'assunzione, destinazione, trasferimento, promozione, o licenziamento del personale;

f) delibera sull'impiego dei fondi sociali;

g) nomina il direttore;

h) delibera sul conferimento di procure, sia generali che speciali;

i) delibera sulle operazioni di credito, sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili e di diritti reali immobiliari; sull'assunzione, restrizione, postergazione, surroga e cancellazione di ipoteche e rinunzia ad ipoteche legali, esonerando in ogni caso i Conservatori delle ipoteche da qualsiasi responsabilità; sulla cancellazione di trascrizioni anche di precetto.

Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste le deliberazioni concernenti la formazione del bilancio, l'acquisto e la vendita di immobili, l'assunzione e la cancellazione di oneri ipotecari, i regolamenti interni e l'organico del personale con le norme che ne regolano l'assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza, nonchè le deliberazioni circa la conservazione di filiali, agenzie, rappresentanze degli Enti eventualmente fusi e l'apertura di nuove.

Comitato amministrativo.

Art. 17.

Il Consiglio nomina un Comitato amministrativo così composto:

del presidente e del vice presidente del Consorzio, del presidente e del vice presidente del Consorzio fra i produttori dell'agri-

coltura in rappresentanza, rispettivamente, dei proprietari e dei lavoratori agricoli, da un consigliere rappresentante i soci attuali e da un consigliere rappresentante i soci degli Enti eventualmente fusi.

Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato amministrativo di provvedere sulle operazioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie; e su tutte le operazioni di carattere commerciale, come acquisti, determinazioni di prezzi, ecc.; ed anche sulle altre operazioni di carattere urgente.

Assemblea dei partecipanti.

Art. 19.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, entro il primo trimestre, ed in essa:

a) sarà data dal presidente comunicazione, per l'approvazione, del bilancio, della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione del collegio sindacale;

b) si procederà alla nomina dei consiglieri di amministrazione rappresentanti dei soci del cessato ente cooperativo e degli enti eventualmente fusi, mediante votazione separata della categoria degli ex soci;

c) si tratteranno tutte le altre questioni sottoposte all'assemblea dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

L'assemblea straordinaria potrà essere convocata in qualunque tempo, ove il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne faccia richiesta il Collegio sindacale o almeno un quinto dei partecipanti; e potrà trattare qualsiasi argomento.

Art. 21.

Le assemblee sono convocate dal presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, con avviso da inserirsi almeno 15 giorni prima nel Foglio annunzi legali della Provincia, contenente gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.

Esse sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei partecipanti ed in seconda convocazione, da tenersi anche un'ora dopo la prima, le assemblee potranno validamente deliberare su qualsiasi oggetto, comprese anche la cessazione o la liquidazione del Consorzio, con qualunque numero di presenti.

Per gli Enti partecipanti intervengono i loro rappresentanti legali o loro delegati.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisse nell'adunanza, il presidente parteciperà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza uopo di altre pubblicazioni.

Nelle adunanze di continuazione si potrà deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 22.

Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente.

Il direttore del Consorzio o un suo delegato funziona da segretario.

L'assemblea nomina due scrutatori fra coloro che non rivestono altre cariche presso il Consorzio. Ciascun partecipante ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle sue quote di partecipazione.

Nelle assemblee, all'atto della votazione, i rappresentanti del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura e sue Sezioni disporranno di un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti agli altri partecipanti.

La nomina degli amministratori può essere deliberata anche per acclamazione.

Le deliberazioni assembleari, concernenti qualsiasi oggetto, sono valide con la maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.

Collegio dei sindaci.

Art. 23.

Il Collegio sindacale è composto di cinque membri in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura; ed è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I sindaci devono essere invitati ad intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione; devono controllare la gestione del Consorzio, redigendo relazioni da inserire in apposito libro e da trasmettere al Ministero di agricoltura.

Devono particolarmente esaminare il bilancio e il conto economico annuale, stendendo apposita relazione.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La loro retribuzione è determinata dall'assemblea.

TITOLO V

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 24.

L'anno finanziario del Consorzio corrisponde all'anno solare.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere compilato il bilancio, la cui approvazione spetta all'assemblea e, in via definitiva, al Ministero di agricoltura e foreste.

Per le gestioni di carattere collettivo per le quali il Consorzio abbia ricevuto incarico dagli organi pubblici o dal Consorzio tra i produttori dell'agricoltura e sue Sezioni e per quelle altre attività di carattere speciale gestite per conto proprio o di terzi, il Consorzio dovrà tenere contabilità separate, pur rientrando dette scritture periodicamente nella contabilità generale.

Il Consorzio dovrà compilare alla fine di ogni bimestre una situazione contabile generale sul modulo che sarà approvato dal Ministro per l'agricoltura.

Un esemplare di essa dovrà essere inviato, entro la prima quindicina del mese successivo alla scadenza del bimestre, al Ministero.

Art. 25.

Il Consorzio dovrà tenere i seguenti libri:

a) il libro dei partecipanti;

b) i libri dei verbali delle assemblee, del Consiglio di amministrazione, del Comitato e del Collegio sindacale;

c) il libro degli inventari;

d) il libro giornale;

e) il libro copialettere;

f) i libri ausiliari e i partitari che vengano caso per caso prescritti dal Ministero di agricoltura.

Per il bollo e le vidimazioni i libri su elencati seguono le norme stabilite dalla legge per gli analoghi libri delle società commerciali.

Art. 26.

Nella formazione del bilancio si dovrà provvedere all'ammortamento dei mobili e degli impianti secondo le proposte che saranno tempestivamente fatte dal Consiglio di amministrazione al Ministero dell'agricoltura e foreste, cui ne spetta l'approvazione.

Art. 27.

L'eccedenza delle entrate annuali sulle spese e perdite e ammortamenti sarà ripartita come segue:

a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;

Il residuo in base ad aliquote da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste, alla costituzione:

b) di un fondo speciale per svalutazione crediti;

c) di un fondo speciale per contributi e premi a favore dei partecipanti al Consorzio per incoraggiamento alla razionale produzione agricola;

d) di altri fondi speciali per operazioni e gestioni straordinarie.

La costituzione dei fondi predetti dovrà essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Potrà il Consiglio di amministrazione proporre al Ministero che una parte dell'80 per cento di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sia destinata a costituire una riserva straordinaria.

TITOLO VI

Personale.

Art. 28.

A capo del personale del Consorzio è il direttore.

Egli sopraintende al buon andamento dell'Ente, cura particolarmente l'organizzazione degli uffici della sede centrale e delle dipendenze periferiche; propone al Consiglio di amministrazione l'assunzione, la destinazione, il trasferimento, la promozione e il licenziamento del personale; sorveglia e controlla tutto il personale e di esso risponde al Consiglio di amministrazione; è responsabile della regolare tenuta dei libri obbligatori.

Spettano, inoltre, al direttore le seguenti mansioni:

1) assistere alle adunanze delle assemblee, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo con voto consultivo;

2) dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio e del Comitato amministrativo e risponderne di fronte a detti organi;

3) firmare i verbali dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;

4) firmare congiuntamente al presidente, gli atti, contratti, ecc. di cui all'art. 11 del presente statuto;

5) firmare singolarmente, su delega scritta dal presidente previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione quegli atti che gli fossero affidati.

In caso di assenza del direttore, il Consiglio delega provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni altro funzionario o un membro del Consiglio.

Art. 29.

Oltre che dal direttore, il personale del Consorzio è costituito dai capi uffici dei vari Servizi e dai dipendenti impiegati, giusta la pianta organica che verrà proposta, secondo le necessità dell'Ente, dal Consiglio di amministrazione.
Tanto il direttore quanto i funzionari che hanno maneggio di valori saranno assoggettati a prestare cauzione.

Art. 30.

Il servizio di cassa sarà affidato ad un solido Istituto di credito.

Art. 31.

Quando il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla scorta dei documenti contabili e delle notizie in suo possesso, ritenga opportuno di prendere in esame la eventualità della messa in liquidazione del Consorzio, inviterà il presidente a convocare in assemblea straordinaria i partecipanti per interpellarli se intendano reintegrare in tutto o in parte il patrimonio dell'Ente.
Se i partecipanti deliberano negativamente o in una misura che il Ministero giudichi inadeguata, il Ministero medesimo promuoverà mediante decreto Reale lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio.
I liquidatori sono nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la liquidazione ha luogo con le forme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle società anonime.
L'eventuale avanzo della liquidazione sarà messo a disposizione del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura per la costituzione di un nuovo Consorzio agrario o per altri scopi nell'interesse dell'agricoltura.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 32.

Le azioni degli attuali soci degli Enti da cui è originato il presente Consorzio agrario provinciale vengono tramutate in quote di partecipazione attribuendo ad esse un valore corrispondente a quello nominale delle azioni stesse. Dette quote di partecipazione saranno rimborsate, su richiesta degli interessati, nel termine di tre anni previsto dalla legge.
Qualora il valore complessivo delle azioni possedute da ogni singolo socio, calcolate come al comma precedente, presenti una differenza in meno sull'importo della quota di partecipazione o suoi multipli, il socio sarà tenuto, per completare la quota di partecipazione o suoi multipli, a versare la differenza entro tre mesi dalla data della lettera raccomandata che a cura del Consorzio gli sarà inviata.
In difetto di tale versamento gli saranno assegnate tante quote di partecipazione quante risultano coperte dal valore complessivo delle azioni come sopra stabilito; e il residuo sarà portato a suo credito infruttifero, da rimborsarsi, su richiesta degli interessati, nel termine di tre anni previsto dalla legge per il riborso delle quote di partecipazione.
Se il valore delle azioni non copre neppure una quota di partecipazione, il socio, in mancanza del versamento della differenza per completare la quota sarà escluso da partecipante, e l'importo delle azioni sarà portato a suo credito infruttifero e rimborsato in conformità del comma precedente.

Art. 33.

Il Consorzio cesserà dal concedere sovvenzioni di credito agrario in contanti a partire dalla data che verrà fissata dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Art. 34.

Per la prima composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio, la nomina dei cinque rappresentanti degli attuali soci e dei soci degli Enti eventualmente fusi, di cui all'art. 13 del presente statuto, sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in luogo dell'assemblea.
I membri del Consiglio così nominati dureranno in carica fino alla prima riunione dell'assemblea predetta.

(564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta), Villalba (Caltanissetta), Leonforte (Enna), Nicosia (Enna), Troina (Enna) e Cesarò (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta), di Villalba (Caltanissetta), di Leonforte (Enna), di Nicosia (Enna), di Troina (Enna) e di Cesarò (Messina);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(516)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

In seguito alla rinuncia del dott. Carlo Torelli di Torello alla nomina a titolare della condotta medica di Pietrabuona Valleriana disposta con decreto prefettizio n. 12898-12899 del 24 agosto 1938-XVI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 in data 8 settembre 1938-XVI è stato nominato a detta condotta il dott. Alvaro Tosi di Iginio con decreto n. 855 in data 16 gennaio 1939-XVII.

(456)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.